





# CONTRATTO ART. 1321 C.C.

Accordo di **due o più parti** per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapportogiuridico patrimoniale

**Autonomia contrattuale**  
(art. 1322 c.c.)

Le parti sono libere di autodeterminarsi per il perseguimento di interessi personali ed economici

Le parti possono liberamente **drminare il contenuto** del contratto nei limiti imposti dalla legge

Possono concludere **contratti atipici** purché meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico



# CONTRATTO

**Autonomia contrattuale**  
(art. 1322 c.c.)

**TIPICI**

**Modelli predeterminati dal legislatore**

**ATIPICI**

**Regolamento degli interessi non corrispondente  
ai tipi predisposti dalla legge**





# CONTRATTO

## Categorie

**struttura**

- **Bilaterali (due parti)**
- **Plurilaterali (più parti)**

**a titolo**

- **Oneroso** (es. c. di compravendita)
- **Gratuito** (es. contratto di donazione)



# CONTRATTO

## Distinzioni

**perfezionamento**

- **Consensuali**

(si perfezionano con il consenso delle parti) compravendita, permuta, etc.

- **Reali**

(si perfezionano con consenso + consegna della cosa) **MUTUO, COMODATO, DEPOSITO, PEGNO, DONAZIONE NO DI MODICO VALORE, C.ESTIMATORIO, TRASPORTO**

ES. Compravendita=

C. CONSENSUALE A EFFETTI REALI = TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'  
A EFFETTI OBBLIGATORI = VENDITA DI COSA FUTURA

C.PERMUTA, MUTUO ETC.

C. REALE = OBBLIGO DI RESTITUZIONE SOLO DOPO LA CONSEGNA

**effetti**

- **Ad effetti reali**

(producono il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale) **COMPRAVENDITA**

- **Ad effetti obbligatori**

(producono solo il sorgere di obbligazioni)ES. **CONTRATTO PRELIMINARE, VENDITA DI COSA FUTURA)**



# CONTRATTO

## Distinzioni

Nell'ordinamento giuridico vige il principio consensualistico in forza del quale il consenso delle parti è necessario e sufficiente per la perfezione del contratto. Talvolta, tuttavia, il consenso delle parti è necessario ma non sufficiente. In tali casi, espressamente individuati dal legislatore (i contratti reali sono a numero chiuso), per il perfezionamento del contratto si richiede anche la consegna della cosa che è oggetto del contratto. Detto ciò si può dire che:

- I contratti consensuali sono quei contratti che si perfezionano con il consenso delle parti (tizio vende una bicicletta a Caio. Il contratto di compravendita si perfeziona nel momento in cui Tizio e Caio si accordano in ordine al prezzo e all'oggetto del contratto – tipo di bici ad esempio. La consegna della bici e il pagamento del prezzo sono obbligazioni sorte nel momento in cui il contratto si è perfezionato, cioè nel momento in cui le parti hanno raggiunto l'accordo).
- I contratti reali (da “res” che in latino significa cosa; consegna della cosa) sono quelli che si perfezionano con la consegna del bene oggetto del contratto. E' contratto reale il mutuo, che si perfeziona solo nel momento in cui la parte mutuante consegna alla parte mutuataria il bene fungibile; pertanto, l'obbligo di restituire la cosa sorge in capo al mutuatario solo da quel momento. E' contratto reale il contratto di deposito che si perfeziona quando il depositante consegna il bene al depositario. E' solo da quel momento che per il depositario sorge l'obbligo di custodirla con la diligenza del buon padre di famiglia. E' contratto reale il pegno che si perfeziona solo nel momento in cui il debitore o un terzo per il debitore consegnano il bene al creditore cd pignoratizio.

I contratti reali sono: comodato, mutuo, deposito, pegno, donazione di modico valore, contratto estimatorio, contratto di trasporto per ferrovia di cose, contratto di riporto.





# CONTRATTO

TRATTATIVE Art. 1337 c.c.

**Fase preliminare per raggiungere un'intesa.**

**Le parti devono comportarsi secondo buona fede**

**in senso oggettivo,**  
come sinonimo di **correttezza** e **regola di condotta**, da valutarsi,  
da un lato, in un'accezione negativa come dovere di **astenersi da qualsiasi condotta lesiva dell'interesse altrui** e  
dall'altro lato, in un'accezione positiva, come dovere di collaborazione volto alla promozione o alla soddisfazione delle reciproche aspettative.

**improntato**  
**a principi di solidarietà e lealtà tutta la materia contrattuale**

**buona fede:**  
**obbligo di salvaguardare l'altrui interesse**  
**nei limiti in cui è compatibile con il proprio**





# CONTRATTO

TRATTATIVE Art. 1337 c.c..

**Le parti devono comportarsi secondo buona fede**

## **NORMA ELASTICA**

il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa.

ESEMPI

- adempiere a **doveri di informazione e chiarezza** in merito a tutto quanto possa comportare l'invalidità del contratto;
- porre in essere ogni **atto necessario per assicurare la validità ed efficacia del contratto** e del regolamento negoziale, evitando inerzie o reticenze;
- non recedere ingiustificatamente dalla trattative** ossia non recedere allorché si sia consolidato il giustificato affidamento della controparte nella conclusione del contratto e il recesso sia privo di giusta causa
- Etc.





# CONTRATTO

TRATTATIVE Art. 1337 c.c..

RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

**Sanzione per la violazione del dovere  
di correttezza nelle trattative**

**Obbliga al risarcimento  
2043 cc  
del danno arrecato con la valutazione del:**

danno  
emergente

lucro  
cessante





# CONTRATTO

DIFFERENZA RESP. PRECONTRATTUALE (1337 CC)

**CONTRATTO PRELIMINARE ART. 1351 C.C.**

**Accordo con cui le parti si impegnano  
a stipulare un successivo contratto**

- Effetti obbligatori
- Deve contenere **tutti gli elementi essenziali** del contratto da stipulare (definitivo)
- Deve avere la stessa **forma** richiesta per il definitivo
- In caso di inadempimento si può domandare al giudice una **sentenza** che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.)



# CONTRATTO

## REQUISITI DEL CONTRATTO

Art. 1325 c.c.

**1. Accordo delle parti**

**2. Causa**

**3. Oggetto**

**4. Forma**





# CONTRATTO

1 **Accordo** delle parti - 2 Causa - 3 Oggetto - 4 Forma

## 1. Accordo

Convergenza obiettiva dell'intento dei due  
soggetti su un certo programma contrattuale quale risulta dalle  
dichiarazioni di volontà delle parti



**Il contratto è perfetto**

dichiarazione

→ **Espressa:** attuata con segni linguistici

→ **Tacita:** mediante comportamenti concludenti

↓  
Silenzio circostanziato





# CONTRATTO

**1**Accordo delle parti - **2**Causa - **3**Oggetto - **4**Forma

## CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Scambio **proposta**  
e **accettazione**  
(art.1326cc)

È concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione della controparte

La **proposta** deve essere completa di tutti gli elementi

L'**accettazione** deve essere conforme alla proposta

altrimenti vale come nuova proposta



# CONTRATTO

1 **Accordo** delle parti - 2 **Causa** - 3 **Oggetto** - 4 **Forma**

## CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Scambio **proposta**

e **ESECUZIONE**

(art.1327 cc)

(Esecuzione prima della risposta dell'accettante).

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente **avviso** all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e' tenuto al risarcimento del danno.



# CONTRATTO

**1**Accordo delle parti - **2**Causa - **3**Oggetto - **4**Forma

## **NO** CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

**Revoca** della proposta e dell'accettazione

**(art. 1328 c.c.)**

*La proposta può essere revocata  
finché il contratto non sia concluso.*

*Tuttavia, se l'accettante ne ha  
intrapreso in buona fede  
l'esecuzione prima di avere notizia  
della revoca, il proponente è tenuto  
a indennizzarlo delle spese e delle  
perdite subite per l'iniziata  
esecuzione del contratto.*

*L'accettazione può essere  
revocata, purché la revoca giunga  
a conoscenza del proponente  
prima dell'accettazione.*

**La proposta** può essere revocata finché il  
contratto non sia concluso

**L'accettazione** può essere revocata purché  
la revoca giunga a conoscenza del  
proponente prima dell'accettazione



# CONTRATTO

1 **Accordo** delle parti - 2 **Causa** - 3 **Oggetto** - 4 **Forma**

**NO** CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

**NO** **Revoca** della proposta e dell'accettazione

**(art. 1329 c.c. proposta irrevocabile)**

*Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.*

*Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.*

Se la **proposta** è sottoposta a termine  
Si considera **irrevocabile** prima della scadenza del termine

**Fin quando non perviene l'accettazione  
il contratto non è concluso**

**L'accettazione** della proposta irrevocabile  
determina la conclusione del contratto



# CONTRATTO

**1**Accordo delle parti - **2**Causa - **3**Oggetto - **4**Forma

## **NO** CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

**NO** **Revoca** della proposta e dell'accettazione

**(art. 1331 c.c. opzione)**

***(proposta irrevocabile)***

**l'accettazione determina la condizione  
di efficacia del contratto**

**(art. 2441 c.c. diritto di opzione)**

***(proposta irrevocabile)***

*“Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.*

*Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice”.*

*Azioni di nuova emissione e azioni convertibili in azioni  
Devono essere prima offerte in opzione ai soci in proporzione...*



# CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma

## CAUSA DEL CONTRATTO

(1343 cc)

È la funzione economico-sociale del contratto

“La causa è illecita quando è contraria  
a norma imperativa,  
all’ordine pubblico e  
al buon costume”.

**Deve essere lecita e meritevole di tutela**  
**a pena di nullità del contratto**



# CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma

## CAUSA DEL CONTRATTO

(1343-45 cc)

È la funzione economico-sociale del contratto

1344 cc si considera altresì **illecita la causa** quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa"

**CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE** E DIVERSO DALL'ELUSIONE NORMATIVA

1345 cc LA CAUSA E' DIVERSO DAL MOTIVO

Il motivo non rileva nel contratto eccetto se si tratta di **motivo illecito**

Il **contratto è illecito** quando le parti si sono determinate a concludere esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe





# CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3**Oggetto** -4**Forma**

## Contenuto del contratto:

Insieme delle disposizioni contrattuali  
in cui esso consiste



Deve essere **possibile**,  
**lecito**,  
**determinato o determinabile**





# CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3**Oggetto** -4Forma

**Possibilità** ↔

**Materiale**

**Giuridica**

**Liceità**

**Non deve essere contraria a  
norme imperative, ordine  
pubblico e buon costume**

**determinatezza**

o **determinabilità**

**Deve essere specificato con  
sufficienti indicazioni**





# CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4**Forma**

**Lo strumento per manifestazione  
la volontà negoziale**

**Principio generale  
della libertà della forma**





# CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4**Forma**

**FORMA** DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'

**Espressa**

con segni di linguaggio

**Tacita**

con comportamenti concludenti

***Ad substantiam***

determinata **PER LA VALIDITA'** del contratto (es.: donazione)

***Ad probationem***

**PER LA PROVA** del contratto

per iscritto (non è un elemento essenziale)  
(es.: transazione)





# CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4**Forma**

## FORMA SCRITTA

### ◦AD PROBATIONEM

◦dell'esistenza del contratto.

In questo caso se il contratto è concluso oralmente è valido, ma se una delle parti non adempie **la forma scritta è l'unica modalità probatoria oltre al giuramento confessorio.**

### ◦AD SUBSTANTIAM

◦per la validità del contratto.

In questo caso se il contratto è concluso oralmente **non è valido (efficace)** (ad es. la vendita di un bene immobile, contratti con la PA, cessione di una azienda, etc.)

### Art. 2724 Codice civile. DELLA PROVA TESTIMONIALE

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:

- 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
- 2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta
- 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova**

### Art. 2725 cc Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità



# CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4Forma

## Il contratto di edizione ad probationem (art. 110 legge sul diritto d'autore)

**Tribunale di Milano, 11 maggio 2018, n. 5236**

La consorte del cantante Jovanotti, Francesca Valiani, ha citato in giudizio una casa editrice per aver pubblicato **alcune fotografie** con mero accordo orale. Quid iuris quantum sui diritti di riproduzione a stampa, distribuzione e commercializzazione, sul numero minimo di copie da riprodursi ed il corrispettivo dovuto.???

ISTRUTTORIA

- ammissione dell'attrice stessa, che quest'ultima aveva effettivamente inteso concludere con la convenuta un contratto di edizione.
- inviato alla casa editrice le foto di cui è causa e che compongono l'opera pubblicata;
- aveva partecipato ad eventi promozionali del libro;
- aveva ringraziato per iscritto la casa editrice per la pubblicazione dell'opera;
- infine, aveva ottenuto che la prefazione del volume fosse scritta dal marito "Jovanotti".

**Il difetto di forma attiene alla prova. resta da stabilire quale sia il suo contenuto: numero di edizioni, numero di copie e quale il corrispettivo per l'autore.**

**Art. 122, quarto comma, LDA** : *"Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari"*.

**Art. 1474 c.c.** (Mancanza di determinazione espressa del prezzo): *"Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore"*.

COMBINATO DISPOSTO con **l'art. 130 LDA** – *"Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti"* –

Il Tribunale ha determinato il giusto corrispettivo calcolato il 10% su una stima di copie vendute pari a 1000 per un totale di Euro 27.000.



# CONTRATTO

1Accordo delle parti - 2Causa -3Oggetto -4**Forma**

## FORMA SCRITTA

- **SCRITTURA PRIVATA**

Il contratto è scritto con qualsiasi mezzo e firmato dalle parti

- **SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA**

La scrittura privata viene firmata dalle parti davanti ad un pubblico ufficiale che attesta la Veridicità delle firme

- **SCRITTURA PER ATTO PUBBLICO**

Il contratto viene redatto da un pubblico ufficiale e firmato dalle parti e dallo stesso pubblico  
Ufficiale

che attesta quanto avvenuto in sua presenza quanto alle dichiarazioni e alle firme.

# CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

**CONDIZIONE = CLAUSOLA**  
CHE SUBORDINA GLI EFFETTI DEL CONTRATTO AD UN **EVENTO**  
FUTURO ED INCERTO

- **Evento futuro: non si è ancora verificato**
- **Evento incerto: può non verificarsi mai**

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE

(l'evento dedotto in contratto) rende il contratto  
definitivamente

**efficace o inefficace**

**EFFETTO RETROATTIVO (ex tunc)**

# CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

## TIPI DI CONDIZIONE

Sospensiva

Risolutiva

Potestativa

Meramente potestativa

### SOSPENSIVA

Es. Compro una casa a condizione che il Comune mi rilasci le autorizzazioni necessarie per ristrutturarla

Gli effetti del contratto si producono solo se si verifica la condizione.

Durante la pendenza della condizione gli effetti giuridici del contratto non si producono.

L'avveramento opera retroattivamente, cioè come se il contratto fosse stato efficace fin dall'inizio.

### RISOLUTIVA

Es. Ti permetto di abitare nel mio appartamento fin quando non mi sposerò.

L'avverarsi di questa condizione porterà alla risoluzione del contratto di comodato

In questo caso gli effetti del contratto cessano se si verifica la condizione.

Durante la pendenza della condizione il contratto produce i suoi effetti.

L'avveramento della condizione opera retroattivamente e cioè come se il contratto non fosse stato mai concluso

# CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

## 2. TERMINE DEFINIZIONE

Momento dal quale o fino al quale si produrranno gli effetti del contratto

- **L'avvenimento è sempre certo**
- **Può essere certo o incerto **quando** si verificherà**



# CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

## TERMINE TIPOLOGIE

- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <b>Termine di efficacia</b>   | <b>Termine di durata del rapporto contrattuale</b>  |
| 2. | <b>Termine di perfezione</b>  | <b>Momento in cui il contratto si perfeziona</b>  |
| 3. | <b>Termine di adempimento</b> | <b>Momento in cui deve adempiersi un'obbligazione</b>   |
| 4. | <b>Termine potestativo</b>    | <b>Clausola che rimette alla volontà dell'obbligato la determinazione del momento iniziale o finale</b> |



# CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

## 3. MODO DEFINIZIONE

**Clausola apposta nei negozi a titolo gratuito (es. donazione)  
a cui si subordina IL MODO DELLA PRESTAZIONE  
E quindi la produzione degli effetti contrattuali**

**Obbligo giuridico che grava sul beneficiario  
dell'attribuzione**

**Es. Dono una villa al Comune perché l'adibisca a  
residenza per anziani**



# CONTRATTO: ELEMENTI ACCIDENTALI

1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO

## MODO DISCIPLINA

**Il modo impossibile o illecito  
si considera come non apposto,  
salvo che abbia costituito il solo motivo determinante  
Così determinando l'inefficacia del contratto.**



# Contratto

## Elementi essenziali e accidental



Grazie dell'attenzione

